



Coord. Nazionale  
Penitenziari

E4

Prot. n. ....

21.01.2003  
li .....

All. ....

**Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
ROMA**

e, p.c.

**pres. Giovanni Tinebra  
Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
ROMA**

**dott. Giuseppe Brunetti  
Provveditore Regionale A.P.  
NAPOLI**

**dott. Sergio Napolitano  
Direttore Centro Penitenziario  
Secondigliano**

**NAPOLI  
Eugenio Sarno  
Coordinatore Regionale  
UILPA Penitenziari Campania  
ATRIPALDA**

**Oggetto: Centro Penitenziario Secondigliano – Napoli.  
Ricorrente mancata concessione permessi sindacali.**

Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla nota n. 0026307-2003 del 20 u.s. di codesto Ufficio, si ribadisce che il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Campania ha sempre richiesto i permessi sindacali a favore di nostri dirigenti nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall'art. 32 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, o di quelli analoghi contenuti nelle precedenti disposizioni.

Invero, è capitato in casi eccezionali che il predetto Coordinamento Regionale abbia richiesto la concessione di permessi sindacali, ai sensi del 4° comma del citato art. 32, D.P.R. 164/02, entro le 24 ore antecedenti al giorno da fruire.

Tali tipi di richieste, espressamente previsti dalla norma, non possono certamente definirsi "intempestivi" e non si comprende, pertanto, in virtù di quale vigente disposizione – a meno di un'interpretazione a dir poco capziosa – se ne dovrebbe fornire la motivazione.

Per di più, lo stesso 4° comma, art. 32, D.P.R. 164/02, all'ultimo periodo, sancisce che l'Amministrazione deve autorizzare il permesso sindacale "salvo che non ostino eccezionali esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni".

Nessuna valutazione in ordine ai motivi della presunta urgenza è dunque demandata all'Amministrazione e solo eccezionali esigenze di servizio possono impedire la concessione dei permessi sindacali in tal modo richiesti.

Al contrario, come già rappresentato con nota n. 1317 del 13 dicembre 2002, si ribadisce che la Direzione del Centro Penitenziario Secondigliano di Napoli in occasione del diniego del permesso sindacale retribuito richiesto a favore del Sig. Giovanni D'Abbiere per il giorno 05 dicembre 2002 – come anche in altri casi – non ha rappresentato alcuna motivazione correlata ad eccezionali esigenze di servizio connesse ad eventi straordinari, disattendendo anche le direttive impartite da codesto Ufficio, già Servizio per le Relazioni Sindacali e con il Pubblico, con la lettera circolare n. 637500 del 7 maggio 1999.

Circostanza peraltro confermata da codesto Ufficio con la nota in riferimento.

Per quanto sopra si invita nuovamente codesto Ufficio ad intervenire **con tempestività ed efficacia** presso la Direzione del Centro Penitenziario Secondigliano di Napoli onde garantire ai Dirigenti di questo Coordinamento ivi in servizio il compiuto e regolare esercizio delle inalienabili libertà e prerogative sindacali.

In mancanza, questo Coordinamento, anche al fine di consentire ai propri Dirigenti l'esercizio del loro mandato sindacale, si vedrà costretto a ricorrere alla magistratura del lavoro per attività antisindacale.

Nel contempo si chiede di accertare se la prassi di non riconoscere il diritto a fruire dei permessi sindacali riguardi tutte le OO.SS. e non soltanto il nostro Coordinamento.

Nell'attesa di urgentissimo riscontro, distinti saluti.

  
**Il Segretario Generale**  
**Massimo Tesei**